VERBALE ASSEMBLEA SOCI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RESPONSABITALY
DEL 15.07.2022

Il giorno 15 del mese di luglio 2022 alle ore 18:00 in modalità on line nella Citizen Room di ResponsabItaly, viste le restrizioni COVID19, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale ResponsabItaly, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione dell'adeguamento dello Statuto al CTS
2. Varie ed Eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Giancarlo Vivone, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Antonio Ucci. Il Presidente fa rilevare che la riunione è stata convocata osservando i termini dettati dallo Statuto e dal Regolamento vigente, che si è in seconda convocazione ed il numero legale è ininfluente sul numero delle presenze. Sono presenti i soci: Giancarlo Vivone, Antonio Ucci, , Chiara Vivone, Antonio Carravetta e Pino Spizzirri. Infine hanno fatto pervenire delega, Giuseppe Bruni, Valeria Bruni Mariano Gallo, Vincenzo Sicilia. La seduta è valida e si può deliberare.
Dopo utile ed ampio confronto viene stabilito quanto segue:

1. Rispetto al primo punto all'Odg si decide di approvare all'unanimità la relazione introduttiva del Presidente e la proposta di nuovo Statuto dell'Associazione. Il Presidente si è soffermato sulle caratteristiche del nuovo Statuto e sulle motivazioni che hanno reso necessaria la convocazione dell'assemblea straordinaria, come detto, dopo utile ed ampio confronto, si approva all'unanimità il nuovo Statuto e la composizione del nuovo CD nei soci Giancarlo Vivone, Antonio Ucci, Giuseppe Bruni, Valeria Bruni Pino Spizzirri, che si riunirà prossimamente per eleggere gli altri organi statutari.

Finiti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, essendo le ore 18:45, previa approvazione del presente verbale.

Cosenza, lì 15/07/2022

IL SEGRETARIO
Antonio Ucci

IL PRESIDENTE
Giancarlo Vivone

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA
Registrato il 20-07-2022
al n° 968 della Serie 3
Importo versato € ESENTE
Il Responsabile

STATUTO
ResponsabItaly APS
Network di Imprese, Organizzazioni e Consumatori Virtuosi

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "***ResponsabItaly*" -*Network di Imprese, Organizzazioni e Consumatori Virtuosi*-**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede in Castrolibero (CS) CAP 87040, Via Francesco Cilea n. 4. e con durata illimitata. L'associazione ha la facoltà di istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate anche in altre città d'Italia o all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. Per sede secondaria si intende invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato. La sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporterà la modifica del presente Statuto ma la sola comunicazione agli Enti preposti. L'associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell'ente morale.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale **(art. 5 Codice del Terzo Settore)**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) formazione universitaria e post-universitaria;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, nel rispetto delle attività di interesse generale sopra evidenziate, intende perseguire i seguenti scopi:

1. Attività di formazione professionale continua (long life learning), educazione alla cittadinanza attiva digitale e corsi di orientamento al lavoro durante tutto l'arco della vita (lifelong guidance);
2. Attività orientate alla sostenibilità ambientale, sociale e all'economia circolare, come promuovere campagne sul riuso, ecc.;

3. Promozione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
4. Sostegno ai percorsi formativi universitari e post-universitari, come ad esempio presentando e divulgando le nuove discipline che si stanno affermando con l'innovazione tecnologica, ecc.;
5. Attivare attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, come collaborare con programmi radiofonici, su radio locali, per meglio focalizzare la collaborazione fra mondo profit e mondo no-profit, ecc.;
6. Dare impulso alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ad esempio svolgendo attività di orientamento scolastico e professionale per i ragazzi inseriti coinvolti nei percorsi formativi di primo e secondo grado, ecc.;
7. Organizzare iniziative sul territorio e nelle scuole per sviluppare e sostenere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. Vale a dire affermare una cultura della legalità che consiste nel valorizzare l'insieme dei diritti e dei doveri che ogni cittadino ha e deve svolgere per permettere una sana convivenza tra l'individuo e la collettività;
8. Organizzare iniziative sul territorio di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
9. Presentare, attraverso il Network di Imprese, Organizzazioni e Consumatori Virtuosi, progetti per la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre l'associazione, nel rispetto delle attività di interesse generale sopra evidenziate, ha un suo marchio regolarmente registrato e nasce con lo scopo di favorire, senza alcuna finalità lucrativa, lo sviluppo della responsabilità sociale tra i cittadini, i consumatori e nelle organizzazioni pubbliche o private (società, aziende, imprese, consorzi, studi professionali, enti o istituzioni) con una propria struttura amministrativa e funzionale che persegua principi quali la piena trasparenza e la correttezza etica dell'impresa rispetto ad aree sensibili quali il lavoro infantile, il lavoro forzato, la salute e la sicurezza, la libertà di associazione, la discriminazione, le pratiche disciplinari, l'orario di lavoro, la giusta remunerazione, i sistemi di gestione, diffondendo la sensibilizzazione alla certificazione secondo lo Standard SA 8000 (Social Accountability). Scopo dell'associazione è in particolare il miglioramento delle condizioni lavorative e di qualità della vita a livello globale e soprattutto permettere di definire uno standard verificabile da Enti di Certificazione. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà aderire ad associazioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private. Potrà inoltre istituire sedi, filiali, succursali e rappresentanti in Italia ed all'Estero e potrà sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed altri organismi associativi italiani e stranieri. Potrà partecipare a bandi pubblici su attività inerenti all'attività dell'associazione, promuovere attività di partenariato con altri organismi europei ed extraeuropei, partecipare a bandi di concorso italiani, europei ed extraeuropei in generale, per ricevere sostegno logistico e fondi. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'**art. 6 del Codice del Terzo Settore**, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma **dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore**, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Al fine di perseguire gli scopi indicati sino ad ora, l'associazione può promuovere e organizzare attività quali: manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, conferenze, predisporre proposte di legge, premi, borse di studio e partecipare ad esse con propri soci se promosse ed organizzate da altre associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza altresì corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale utili all'ottenimento della certificazione secondo lo Standard SA 8000. L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà tutte le attività idonee all'informazione e alla sensibilizzazione sullo Standard SA 8000, anche attraverso percorsi di assistenza personalizzata ai soci (audit), secondo le esigenze determinate dal territorio provinciale e regionale di appartenenza, avvalendosi per l'attuazione dei propri scopi della competenza e professionalità di ciascun socio e all'occorrenza di persone esterne all'associazione stessa. I soci, allo scopo di promuovere un'economia "Virtuosa", si propongono di auto referenziarsi presso il maggior numero di soggetti terzi, con la finalità di indirizzare quest'ultimi ad avere

un rapporto con le aziende e organizzazioni che aderiscono al percorso della Social Accountability tracciato dall'associazione, utilizzando, inderogabilmente, gli strumenti messi a disposizione dalla stessa. Le modalità di utilizzo di tali strumenti saranno disciplinati nell'apposito regolamento di organizzazione, redatto dal Consiglio Direttivo entro dodici mesi dalla sua costituzione, che sarà parte integrante del presente documento.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione persone fisiche, persone giuridiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo (d'ora in avanti denominato "Consiglio Direttivo" nel presente statuto), una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I soci si dividono in:

- **soci fondatori:** coloro che partecipano direttamente alla costituzione dell'associazione, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico, alla costituzione dell'associazione. Con il loro contributo danno vita al fondo comune iniziale. Sono quelli indicati nell'atto costitutivo e per la loro permanenza all'associazione devono versare una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- **soci ordinari:** coloro che intendono far parte in modo attivo dell'associazione e per i quali è previsto il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo. La permanenza vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata se non è presentato dal socio formale atto di dimissioni;
- **soci sostenitori:** coloro che sostengono l'associazione col versamento di una quota associativa prevista dal Consiglio Direttivo ma per i quali non è previsto il diritto di elettorato attivo e passivo. Il rapporto associativo di "Socio sostenitore" ha durata di un anno, e si intende tacitamente revocato in assenza di precisa richiesta per il rinnovo che va formalizzata entro il 31 dicembre di ogni anno;
- **soci onorari:** quelli nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno uno dei soci fondatori, scelti tra persone che si sono distinti nel campo dell'Etica, del Lavoro e della Cultura in genere, possono far parte del Comitato Tecnico Scientifico dell'associazione. Possono partecipare alle Assemblee, ma non hanno diritto di voto. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

ART. 4
(Volontari)

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Solo in caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.5
(Quote associative)

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa che sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo. È facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari. È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

ART. 6
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il **diritto** di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi purché sia in regola con il pagamento della quota associativa e sia un membro partecipante alle attività associative.

Gli associati hanno **l'obbligo** di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- non operare a danno dell'associazione, dell'immagine dello stesso organismo e della località pertinente.

ART. 7
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure per morosità protratta per oltre tre mesi dal termine del versamento della quota associativa annuale richiesta, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8
(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- **l'Assemblea;**

- **Consiglio Direttivo;**
- **il Presidente.**

ART. 9
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati. La convocazione dell'Assemblea è a cura del Presidente ed avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revocai componenti degli organi associativi e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- -approva l'eventuale regolamento di organizzazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, che può svolgersi anche con partecipazione da remoto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

ART. 10
(Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- propone i componenti per la costituzione di organismi a carattere scientifico o organizzativo;

- delibera se trasferire la sede legale dell'associazione e se istituire Sedi secondarie e/o Sezioni distaccate in Italia e all'estero, nominando altresì i referenti responsabili delle Sezioni distaccate e determinandone i compiti e le responsabilità;
- approva il regolamento di utilizzo del marchio registrato dell'associazione, che sarà parte integrante del presente documento;
- approva il regolamento di organizzazione entro sei mesi dalla sua costituzione;
- propone il Codice Etico da assumere entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti minimo tre (3) e massimo sette (7) nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando ritenuto utile attraverso email o SMS.

ART. 11
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. E' rieleggibile. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12
(Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni. La prova dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi è data proprio dallo svolgimento delle funzioni effettuate dal Vice Presidente che ne fa le veci. Il Vice Presidente svolge la funzione di coordinatore e componente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), e può svolgere anche le funzioni del Segretario e del Tesoriere.

ART. 13
(Segretario-Tesoriere)

Il Segretario ed il Tesoriere, se ritenuto necessario, vengono scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile. Essi sono tenuti all'osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci. Qualora il segretario fosse impedito a partecipare alle riunioni, ne svolgerà le funzioni un membro del Consiglio Direttivo, incaricato al momento dal Presidente o dal Vice Presidente nel corso della seduta. Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell'associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per mandato. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei bilanci che saranno compilati insieme al Consiglio Direttivo.

ART. 14
(Comitato Tecnico Scientifico - CTS)

Il CTS è un organo consultivo di consulenza e di approfondimento. Il CTS è composto da tre a sette esperti di provenienza dal mondo accademico, istituzionale, imprenditoriale, professionale. Possono ricoprire la carica non solo i soci onorari, ma anche membri appartenenti e non appartenenti alla associazione.
Il Comitato:

- dura in carica tre anni;
- il Vice Presidente dell'associazione svolge la funzione di coordinatore;
- può avvalersi di esperti interni e/o esterni alla compagine associativa, per consigli o consulenza. Membro di diritto è il Presidente dell'associazione, che ne assume la Presidenza.

ART. 15
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Al Presidente dell'associazione, nonché ai membri dell'organo amministrativo, è riconosciuta, qualora ci siano le condizioni economiche, un'indennità proporzionata al tempo impegnato nell'esercizio della carica ed alle responsabilità connesse, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 comma 3, lett. a) del Codice del Terzo settore.

ART. 17
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dovessero superare i centomila euro annui, l'associazione sarà tenuta, secondo le norme vigenti, a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 20
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora l'associazione sarà tenuta a costituirne uno.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo e mediante consultazione presso la sede dell'associazione.

ART. 21
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23
(Clausola compromissoria e Foro Competente)

In caso di controversie e vertenze tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione stessa, i soci si impegnano prima di adire le vie legali dell'Autorità Giudiziaria ordinaria a svolgere un tentativo di conciliazione presso il Consiglio Direttivo. La richiesta di tentativo di conciliazione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC alla controparte ed al Presidente che entro venti giorni dal ricevimento della lettera convocherà, in contraddittorio tra le parti coinvolte, apposita riunione del Consiglio Direttivo. Il verbale della riunione descriverà l'andamento e l'esito del tentativo di conciliazione. Qualora il socio non rispetti tale dovere si impegna a versare all'associazione una somma stabilita dal Consiglio Direttivo quale corrispettivo del proprio inadempimento ai doveri statutari del socio. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo e per ogni interpretazione e controversia relativa al presente statuto ed i regolamenti dell'associazione, i soci e/o l'associazione si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione/mediazione, ai sensi del D.Lgs n. 28 del 2010 e ss.mm.ii., che si svolgerà davanti all'organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del foro di Cosenza (CS).

ART. 24
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 25
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.